TRATTATO DI ESTRADIZIONE FRA L'ITALIA ED IL BRASILE, FIRMATO A RIO DE JANEIRO IL 28 NOVEMBRE 1931

Art. 8

L'individuo di cui sia stata concessa l'estradizione non potra' essere giudicato o sottoposto a pena per qualsiasi altro delitto commesso anteriormente alla domanda, a meno che o lo Stato richiedente domandi e ottenga il consenso dello Stato richiesto, o, scontata la pena o prosciolto dal delitto che motivo' la sua estradizione, egli permanga nel territorio dello Stato richiedente per oltre trenta giorni o vi ritorni. Cosi' pure l'estradato non potra' essere consegnato a un terzo Stato che lo richieda, senza il consenso dello Stato richiesto.

Versione in vigore dal 10 luglio 1932, non più in vigore dal 9 maggio 2025 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Trattato di estradizione fra l'Italia ed il Brasile, firmato a Rio de Janeiro il 28 novembre 1931
Estremi	Legge 3 giugno 1932, n. 682
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 25 giugno 1932

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/trattato-di-estradizione-fra-l-italia-ed-il-brasile-firmato-a-rio-de/art-8/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it